



# CITTÀ DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 14/09/2018	Oggetto: “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, definizione luoghi sensibili. Come previsto dall’art. 7 comma 2 della L.R. 13/12/2013, n. 43.
--------------------------	--

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

1 Conte Alessandro	Sindaco
2 Nassisi Antonio	Assessore
3 Fasano Silvia	Assessore
4 Cortese Stefano	Assessore
5 Surano Matilde	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Donato CHILLA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267**

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 13/09/2018

Il Responsabile  
f.to Dott. Tommaso MANCO

**Oggetto: “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, definizione luoghi sensibili. Come previsto dall’art. 7 comma 2 della L.R. 13/12/2013, n. 43 .**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il decreto legge 13/09/2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 08/11/2012, n. 189, ed in particolare:

- l’art. 5, comma 2, che ha previsto di “aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (GAP);
- l’art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del testo unico di cui al regio decreto 18/06/1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, cita “criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi”;

**VISTA** la L.R. 13/12/2013, n. 43 e in particolare l’art. 7 comma 2 che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico (Gap), è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino nel raggio di mt 500, misurati per la distanza pedonale più breve, da una serie di luoghi definiti dalla stessa norma come “luoghi sensibili”, quali:

- **Istituti scolastici di qualsiasi grado,**
- **Luoghi di culto;**
- **Oratori;**
- **Impianti sportivi e centri giovanili;**
- **Centri sociali o altri istituti frequentanti principalmente da giovani;**
- **Strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale;**
- **Strutture ricettive per categorie protette.**

**CONSIDERATO** che sono stati individuati i luoghi sensibili, presenti sul territorio comunale, in modo puntuale ed evidenziati sulla planimetria, allegata al presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale, in modo da stabilire la distanza prima del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio, comunque non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, in caso contrario l'autorizzazione non potrà essere concessa, e qui di seguito evidenziati:

1. **Chiesa Beata Vergine del Rosario Via Casarano;**
2. **Chiesa Immacolata Piazza Vecchia;**
3. **Scuola Materna Paritaria San Giuseppe via L. Da Vinci;**
4. **Strutture residenziale socio assistenziali: n. 2 unità locali Gruppo appartamento “L’anziano in famiglia” Via Raffaello Sanzio al civico n. 8 e n. 10;**
5. **Parco Santaloja – Biblioteca Comunale – Guardia medica Via Reg. Margherita;**
6. **Scuola Elementare via Mazzini;**
7. **Scuola Materna via Mazzini;**
8. **Scuola Media via Fellingine;**
9. **Struttura residenziale socio assistenziale: Casa per la Vita “Le Foglie” Via Berlinguer, 2;**
10. **Chiesa Gesù Redentore via Berlinguer;**
11. **Polisportiva Cesare Pindinelli via Q. Sella;**
12. **Campo Sportivo Comunale via Racale.**

**CONSIDERATO** inoltre che i “luoghi sensibili” nel tempo possono subire variazioni, il legislatore ha previsto nello stesso comma 2 ed al comma 3 dell’art. 7, della legge regionale su richiamata, che l’autorizzazione viene concessa per cinque anni e che può essere rinnovata dopo la scadenza, salvo verifica delle condizioni da parte degli enti preposti, mentre per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della L.R. 13/12/2013, n. 43, quindi scadranno improrogabilmente il 12/12/2018, e solo coloro che saranno in possesso dei requisiti previsti potranno richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

**CHE** lo stesso articolo 7 della L.R. n. 43/2013 al comma 4, al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1

della stessa legge, salvo quanto già previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

**TENUTO CONTO** che il TAR/Puglia “Tribunale amministrativo regionale per la Puglia”, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati, mentre la Corte Costituzionale ha osservato che il Legislatore regionale è intervenuto per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi presso i quali si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d'azzardo.

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2017, n. 108, nella quale la *quaestio iuris* sottoposta all'attenzione riguarda la misura di “prevenzione logistica” della dipendenza da gioco d'azzardo (cosiddetto “gioco d'azzardo patologico” o “ludopatia”) e, nello specifico, il potere della Regione di legiferare in ordine alle distanze minime da osservare per la collocazione delle sale slot dai luoghi sensibili, in quanto persegue preminentemente finalità di carattere socio-sanitario rientranti nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, inserendosi nel più ampio quadro degli strumenti di contrasto della ludopatia che dovrebbero trovare la loro disciplina di base a livello statale;

**CHE** di contro “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che – come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 – ricadono nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (tra le altre, sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009).”

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013 volge l'attenzione alla “prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo” ed alle “conseguenze sociali delle offerte dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli”, persegue preminentemente finalità di carattere socio-sanitario, non attinenti alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma “rientranti nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.”

**RITENUTO**, di dover visualizzare a livello cartografico i “luoghi sensibili” presenti sul territorio comunale, in modo da poter facilmente verificare la collocazione dell'attività di “Gioco Lecito” ai sensi degli artt. 88 e 110 del TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931, entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali Legali e SUAP;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, in applicazione della L.R. 13/12/2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo

patologico (GAP)”, l’elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, nei quali applicare le disposizioni di divieto di installazione di apparecchiature per il gioco lecito di cui agli artt. 88 e 110 del TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931, come da planimetria allegata alla presente delibera (**Allegato A**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI NON CONSENTIRE** l’apertura di sale Bingo, VLT e sale scommesse e l’installazione di apparecchiature per il gioco lecito di cui agli artt. 88 e 110 del TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931 nei locali ubicati entro la distanza di 500 metri da “luoghi sensibili”, **qui di seguito elencati e come evidenziati nella planimetria allegata alla presente:**

13. **Chiesa Beata Vergine del Rosario Via Casarano;**
14. **Chiesa Immacolata Piazza Vecchia;**
15. **Scuola Materna Paritaria San Giuseppe via L. Da Vinci;**
16. **Strutture residenziale socio assistenziali: n. 2 unità locali Gruppo appartamento “L’anziano in famiglia” Via Raffaello Sanzio al civico n. 8 e n. 10;**
17. **Parco Santaloja – Biblioteca Comunale – Guardia medica Via Reg. Margherita;**
18. **Scuola Elementare via Mazzini;**
19. **Scuola Materna via Mazzini;**
20. **Scuola Media via Fellingine;**
21. **Struttura residenziale socio assistenziale: Casa per la Vita “Le Foglie” Via Berlinguer, 2;**
22. **Chiesa Gesù Redentore via Berlinguer;**
23. **Polisportiva Cesare Pindinelli via Q. Sella;**
24. **Campo Sportivo Comunale via Racale.**

**DI CONSIDERARE** fatti salvi tutti gli apparecchi che risultano già installati alla data del 13/12/2013 oggetto di successiva sostituzione o di subentro;

**DI CONSENTIRE** l’installazione di nuovi giochi leciti mediante presentazione di SCIA nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera:

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione allo Sportello Unico Attività Produttive che dovrà darne comunicazione ai gestori delle attività interessate e massima pubblicità alla cittadinanza;

Successivamente,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**Verbale letto, confermato e sottoscritto**

Il Sindaco  
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale  
f.to Dott. Donato CHILLA

---

**COPIA CONFORME**

**Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.**

Melissano, li 17/09/2018

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 17/09/2018 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale

f.to Dott. Donato CHILLA

Melissano, li 17/09/2018

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

***La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:***

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 17/09/2018

il Segretario Comunale  
f.to Dott. Donato CHILLA

---